

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
EMILIA ORIENTALE**

Sede Legale: Piazza XX Settembre n. 1 – 40043 Marzabotto (BO)
C.F. e P.VA 03171551207

REP. n. ____

**Contratto di concessione di gestione della stazione
sciistica del Corno alle scale in comune di Lizzano in
belvedere – CIG 83382616A6**

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____
in _____ e nella sede dell'Ente.

TRA

- il Sig. nato a il, il quale
agisce per conto DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
– EMILIA ORIENTALE con sede legale in P.zza XX Settembre n. 1 – 40043
Marzabotto (BO) - C.F. e P.IVA, (concedente)

E

- il Sig. nato a (.....) il, il quale agisce in
qualità di Legale Rappresentante della Società con
sede in – (.....) – C.F. e P.IVA
..... (concessionario)

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. del2020, sono
state approvate linee di indirizzo per l'affidamento della gestione degli impianti
seggioviani e sciioviani di risalita del Corno alle Scale tramite Concessione di Servizi
ai sensi dell'art. del D.lgs. 50/2016;

– con determinazione n. del2020 in esecuzione alle linee di
indirizzo di cui sopra, è stata approvata la documentazione di gara ed è stato dato
avvio alla procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
..... del D.Lgs. 50/2016;

- in esito alla procedura di gara, effettuata in data, è risultata
aggiudicataria la ditta, (se del caso *unica ditta
offerente*), la quale ha presentato un'offerta tecnica ritenuta idonea e un'offerta
economica che prevede un canone annuo da corrispondere all'Ente pari al%
degli incassi;

- con determinazione n. del si approvavano le risultanze di gara e
si stabiliva di aggiudicare definitivamente la Gestione della stazione sciistica del
comprensorio del Corno alle Scale mediante Concessione di Servizi ai sensi
dell'art. del D.Lgs. 50/2016 - alla ditta per un canone di
concessione annuo da corrispondere all'Ente, espresso mediante percentuale sugli
incassi, pari al% oltre ad IVA;

- la Ditta suddetta (nel proseguo denominata Concessionario) ha presentato i
documenti di rito, nonché a titolo di cauzione definitiva, polizza fideiussoria n.
....., rilasciata dalla società,
per € a garanzia degli adempimenti contrattuali;

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del contratto.

- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la
reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1 – Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale (Cod. Fisc. e P.VA 03171551207), nella persona del Presidente che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente medesimo (in seguito indicata come *concedente*) e

Società con sede in via (Cod. Fisc. e P.IVA) nella persona del (legale rappresentante e amministratore unico) (in seguito indicata come *cessionario*)

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale dichiara di designare

- a) dott. quale persona incaricata dell'alta sorveglianza
- b) quale responsabile del procedimento (RUP)
- c) quale supporto tecnico al responsabile del procedimento

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto il concessionario dichiara di designare

- a) il quale rappresentante del concessionario nei rapporti con il concedente
- b) il quale direttore di stazione, responsabile della sicurezza delle piste da sci, delle piste da downhill e di quant'altro messo a disposizione dell'utenza
- c) il quale direttore di esercizio degli impianti a fune.

4. È facoltà del concessionario sostituire le persone indicate nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il concedente fintanto che non sia stata ad esso comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Ai fini del presente contratto il concessionario elegge domicilio in via email PEC

6. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto

- a) la gestione della stazione sciistica Corno alle Scale, comprensiva delle piste, degli impianti di risalita, delle aree destinate a viabilità e parcheggi nonché dei beni elencati nell'allegato 1
- b) la gestione degli eventuali ulteriori impianti di risalita che dovessero essere costruiti e/o entrare in esercizio nel periodo di validità del presente contratto
- c) la gestione dei beni immobili e mobili indicati nell'allegato 2 funzionali alla gestione della stazione sciistica nonché

- d) la prestazione dei servizi al committente e all'utenza in conformità all'offerta presentata in sede di gara e a quanto indicato nel presente contratto.
2. I beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 insistono su aree demaniali nella disponibilità dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale in virtù della Convenzione sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 28/6/2010. La suddetta convenzione scadrà il 29/10/2020.
3. Gli impianti di risalita a fune oggetto del presente contratto costituiscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 11/7/1980 n.753 e s. m..

Articolo 3 – Consegna dei beni oggetto di concessione

1. La consegna dei beni mobili e immobili indicati negli allegati 1 e 2 viene verbalizzata in contraddittorio con il concessionario; i beni vengono consegnati al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.
2. Il concessionario può rifiutare la consegna solo di taluni beni mobili qualora ritenga che non siano funzionali alla gestione, così come l'ha descritta nell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso è onere del concessionario garantire il medesimo livello di servizio, provvedendo a propria cura e spese alla sostituzione dei beni non accettati.
3. Il concessionario ha facoltà di acquistare dal concessionario uscente gli ulteriori beni, diversi da quelli oggetto di concessione, acquistati dal precedente concessionario e strumentali alla gestione della stazione sciistica. Il corrispettivo di tali beni è determinato, sottraendo dal costo documentato di acquisto, l'eventuale contributo pubblico e il valore residuo non ammortizzato; qualora manchi la documentazione dimostrativa della corretta manutenzione di tali beni, il corrispettivo è ulteriormente ridotto del 25%.

Articolo 4 – Durata del contratto – rinnovo

1. Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile del terzo anno successivo, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il concedente comunica al concessionario l'intenzione di rinnovare il contratto almeno 6 mesi prima della scadenza triennale. Il concessionario esprime il proprio assenso o diniego alla proposta di proroga in forma scritta entro i successivi 30 giorni; in caso di silenzio del concessionario, la proposta di rinnovo si intende accettata.
2. Qualora durante il periodo di validità del contratto, dovesse essere realizzato un nuovo impianto di risalita con contestuale dismissione di uno o più impianti obsoleti, il concessionario, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, ha facoltà di proporre al concedente il rinnovo del presente contratto per ulteriori 3 anni, mantenendo invariate le pattuizioni contrattuali. Il concedente esprime il proprio assenso o diniego alla proposta di rinnovo in forma scritta entro i successivi 30 giorni; in caso di silenzio del concedente, la proposta di rinnovo si intende respinta.

3. Qualora il procedimento di scelta del nuovo contraente non dovesse concludersi prima della scadenza del presente contratto, il concedente ha facoltà di prorogare il presente contratto fino al 30 aprile o al 30 settembre successivo e il concessionario è tenuto a proseguire nell'adempimento del contratto.

4. Qualora durante il periodo di validità del contratto, gli impianti di risalita e/o l'intera stazione sciistica venga chiusa per ordine di una autorità diversa dal concedente e per fatti non imputabili al concessionario, a quest'ultimo è consentito chiedere una proroga del contratto pari alla stagione estiva o invernale immediatamente successiva alla originaria scadenza del contratto.

Articolo 5 – Obbligazioni a carico del concessionario

1. Il concessionario assume la qualifica di «azienda esercente» degli impianti di risalita, ai sensi del D.P.R.753/1980 e del D.M. 18/2/2011 e s.m.. In tale veste, il concessionario

- a) assume la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di risalita, in conformità alla normativa vigente al momento della stipulazione del presente contratto nonché alla eventuale normativa che dovesse entrare in vigore dopo la stipulazione del presente contratto e
- b) garantisce che il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni di sicurezza degli impianti a fune abbia i titoli necessari secondo le disposizioni del D.M. 17/9/2014 n.288 e s.m..

2. Il concessionario deve acquisire e mantenere per tutta la durata del contratto, la concessione di esercizio delle funivie ex articolo 6 Legge Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 1995, n. 1 e la concessione di derivazione dell'acqua ad uso dell'impianto di innevamento artificiale ex articolo 142 L.R. 21/4/1999 n.3.

3. Il concessionario, dalla data del verbale di consegna dei beni oggetto di concessione, assume l'obbligazione di eseguire la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusi i materiali di consumo.

4. Il concessionario ha facoltà di sostituire i beni mobili oggetto del presente contratto per i quali, a suo giudizio, sia meno onerosa la sostituzione rispetto agli interventi di manutenzione. In tal caso il concessionario deve

- a) informare il concedente dell'avvenuta sostituzione
- b) provvedere allo smaltimento del bene mobile dismesso e
- c) consegnare al concedente il bene mobile sostitutivo al termine della durata del contratto, rinunciando al rimborso del costo non ammortizzato.

5. Il concessionario deve

- a) favorire la pratica dello sci, riservando agli sci club almeno la pista dello stadio dello slalom per allenamenti e gare in giornate e orari da convenirsi con gli sci club; il concessionario trasmette al concedente gli accordi intercorsi con gli sci club;
- b) sostenere da un punto di vista logistico tutte le manifestazioni e le gare che si svolgeranno nella stazione sciistica assicurando la massima

collaborazione e la massima disponibilità per quanto riguarda le aree e le attrezzature;

- c) realizzare e mantenere attivo per l'intera stagione invernale uno snow park in area separata dalle piste di discesa e un baby park con pista per bob e slitta nonché, anche per la stagione estiva, un'area attrezzata per bambini in età prescolare;
- d) ottenere e mantenere per l'intera durata del contratto l'omologazione nazionale e internazionale di almeno 2 piste da discesa;
- e) consentire la pratica del downhill su appositi percorsi sicuri e adeguatamente segnalati, riducendo al minimo l'interferenza tra pedoni e ciclisti in discesa.

Articolo 6 – Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario deve farsi carico
 - a) di subentrare nei contratti delle utenze necessarie al funzionamento degli impianti di risalita, dei rifugi e degli altri immobili; è vietato l'utilizzo di generatori di corrente alimentati con combustibili fossili, ad esclusione dei generatori di emergenza
 - b) di subentrare nella concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali da invasi, attualmente in essere con la Regione Emilia-Romagna
 - c) di mettere a disposizione dei Carabinieri e del Soccorso alpino per l'intera durata del contratto adeguati locali all'interno del centro servizi, dotati delle relative utenze
 - d) di mettere a disposizione del concedente l'ufficio polifunzionale all'interno del Centro servizi dotato delle relative utenze
 - e) di attivare e mantenere in funzione nelle giornate di apertura degli impianti di risalita un presidio di pronto soccorso con la presenza costante di almeno un infermiere professionale, eventualmente in convenzione con la Croce-rossa o altre associazioni di pubblica assistenza
 - f) mettere a disposizione del personale del presidio di pronto soccorso un mezzo idoneo ogniqualvolta sia necessario raggiungere le persone infortunate
 - g) di curare la costante e quotidiana battitura delle piste sia da discesa sia da fondo
 - h) di disporre di battipista in numero almeno pari a quanto indicato in sede di offerta e comunque adeguato a quanto necessario per far fronte anche alle situazioni di emergenza
 - i) di disporre di motoslitte almeno pari a quanto indicato in sede di offerta e comunque adeguato a quanto necessario per far fronte anche alle situazioni di emergenza
 - j) di garantire la costante manutenzione dei battipista e delle motoslitte in modo che, in caso di emergenza, siano tutti funzionanti

- k) di curare la manutenzione delle piste da discesa e da downhill, ivi incluse le reti di protezione e la segnaletica, in modo da garantire la sicurezza degli utenti
- l) di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di risalita, dei beni mobili e dei beni immobili e documentare tutti gli interventi di manutenzione eseguiti annotandoli sull'apposito registro delle manutenzioni; la registrazione degli interventi di manutenzione degli impianti di risalita deve essere convalidata dal direttore di esercizio, dal capo servizio e dall'impresa che ha eseguito l'intervento di manutenzione. Il concessionario ha facoltà di tenere il registro delle manutenzioni in forma digitale; in tal caso la registrazione degli interventi di manutenzione degli impianti di risalita deve essere convalidata con firma digitale. Il concessionario si impegna a dotarsi di attrezzatura di officina in grado di garantire la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di qualsiasi natura necessaria sia nei periodi di funzionamento che in quelli di ferma; presso ogni impianto di risalita dovrà poi essere presente adeguata attrezzatura per effettuare sia gli interventi di manutenzione ordinaria che quelli di emergenza (come ad esempio il disaccoppiamento del riduttore)
- m) di consentire che il concedente esegua gli interventi di revisione generale e speciale degli impianti di risalita, garantendo a proprie spese la presenza del direttore di esercizio e/o del capo servizio, del personale necessario e la fornitura gratuita di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei suddetti interventi
- n) di curare la manutenzione dei sentieri di soccorso con la manutenzione dei relativi dispositivi di sicurezza, garantendone la costante e sicura percorribilità
- o) di attivare l'impianto di innevamento artificiale in modo da garantire una omogenea copertura delle piste a decorrere dal 15 novembre di ogni anno ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo consentano
- p) di comunicare al concedente quotidianamente le ragioni per le quali non si è attivato l'impianto di innevamento artificiale e/o per le quali gli impianti di risalita sono chiusi
- q) di formare e mantenere in servizio una o più squadre di emergenza ogni qualvolta gli impianti di risalita siano aperti
- r) di recuperare i clienti che siano rimasti bloccati sugli impianti di risalita, attivando le squadre di emergenza nel più breve tempo possibile compatibilmente con le condizioni meteorologiche
- s) delle spese necessarie per ottenere permessi, autorizzazioni, licenze comunque denominati necessari a svolgere le attività oggetto del presente contratto, nonché quant'altro necessario per mantenere in esercizio gli impianti di risalita; si considerano comprese:
 - l) le spese per le visite da parte del personale di vigilanza ed addetto alle verifiche e prove, in particolare da parte dei funzionari degli Uffici U.S.T.I.F. (al di fuori degli interventi di revisione)

- J) le spese per la effettuazione delle visite di apertura stagionali e delle visite straordinarie ove necessario
 - J) le spese per i controlli magnetoinduttivi delle funi e per i controlli non distruttivi ove necessario (al di fuori di quanto stabilito per le Revisioni speciali o generali) e
 - J) le spese inerenti il canone da corrispondere all'ASBUC relativamente alle aree di sua proprietà su cui insistono parzialmente gli impianti Direttissima e Cupolino II nonchè l'eventuale futuro nuovo impianto
- t) di pagare le tasse e le imposte relative alle attività svolte
 - u) di provvedere alla manutenzione, pulizia, salatura e sgombero neve delle strade di accesso alla stazione sciistica e delle aree destinate a parcheggio
 - v) di provvedere alla manutenzione delle strade di servizio carrabili e delle vie di accesso interne alla stazione sciistica
 - w) di provvedere alla pulizia costante di impianti, piste, strutture, aree e viabilità di servizio agli impianti nonché alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in tutti i beni immobili oggetto di concessione
 - x) di garantire la costante reperibilità mediante utenza cellulare e email del direttore di stazione e del direttore di esercizio degli impianti a fune.

Articolo 7 – Oneri a carico del concedente

1. Sono a carico del concedente le sole revisioni speciali e generali nonché gli interventi di rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita.
2. Il concessionario deve consentire al concedente di eseguire gli interventi di cui al comma 1 in qualunque periodo dell'anno, rinunciando a qualunque richiesta di risarcimento o indennizzo per la sospensione totale o parziale del funzionamento degli impianti di risalita.
3. Il concessionario ha facoltà di eseguire gli interventi di cui al comma 1 in sostituzione del concedente, previo accordo con quest'ultimo; in tal caso il concedente rimborserà al concessionario le spese preventivamente approvate, previa consegna delle relative fatture e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Articolo 8 – Canone di concessione

1. Il canone di concessione è determinato in misura pari al% dei ricavi annui derivanti
 - a) dalla vendita di biglietti e abbonamenti per l'utilizzo degli impianti di risalita
 - b) dai ricavi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande nei rifugi
 - c) dai ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e/o sponsorizzazioni nonché
 - d) dai ricavi derivanti da convenzioni con altri operatori economici.
2. Il concessionario versa al concedente

-)] il canone maturato dal 1 gennaio al 30 aprile entro il 30 giugno
-)] il canone maturato dal 1 maggio al 31 dicembre entro il 1 marzo dell'anno successivo.

3. In caso di ritardato pagamento, si applicano gli interessi moratori secondo quanto previsto dal D.Lgs.231/2002. Il concedente ha facoltà di escutere la garanzia definitiva qualora il concessionario sia inadempiente rispetto all'obbligo indicato nel comma precedente.

Articolo 9 – Remunerazione del concessionario e sistema tariffario

1. Il concessionario è remunerato esclusivamente attraverso
 - a) la gestione degli impianti di risalita e dei beni mobili e immobili indicati negli allegati 1 e 2 nonché
 - b) la vendita a terzi di beni e servizi che possono essere svolti mediante la gestione dei beni sopra indicati.

Il concedente non rimborsa al concessionario alcun costo per la gestione degli impianti di risalita e dei beni mobili e immobili indicati negli allegati 1 e 2, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 7.

2. Il concessionario è libero di determinare le tariffe degli impianti di risalita. Le tariffe devono essere pubblicate almeno 60 giorni prima dell'apertura degli impianti di risalita. Qualora non sia stato rispettato il termine di pubblicazione, le tariffe restano invariate fino alla chiusura degli impianti di risalita rispettivamente della stagione invernale o della stagione estiva.
3. Tutte le tariffe sono preventivamente pubblicate sul sito internet della stazione sciistica e su almeno altri 2 siti web di promozione turistica.
4. Il concessionario deve predisporre almeno 2 punti vendita dei biglietti e degli abbonamenti, tutti dotati anche di modalità di pagamento elettronico; almeno uno di essi deve essere in località Vidiciatico ed almeno un'altro deve essere nel centro servizi.
5. Il concessionario deve prevedere adeguate forme di rimborso degli abbonamenti qualora gli impianti di risalita restino chiusi per guasti e/o per la necessità di eseguire interventi di manutenzione.

Articolo 10 - Obblighi di pubblicità

1. Il concessionario deve mantenere attivo per l'intera durata del contratto un sito web dedicato alla stazione sciistica del Corno alle scale nel quale siano pubblicate almeno
 - a) le informazioni meteorologiche aggiornate almeno 2 volte al giorno
 - b) il bollettino quotidiano della neve
 - c) le immagini in tempo reale di almeno 2 stazioni di valle e di 2 stazioni di monte
 - d) le condizioni della viabilità di accesso alla stazione sciistica
 - e) gli impianti di risalita in funzione

- f) gli impianti di risalita inattivi, con l'indicazione della data di prevista riattivazione
- g) le tariffe applicate, le eventuali tariffe agevolate riservate ad alcune categorie di utenti e le modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti
- h) le modalità di rimborso degli abbonamenti qualora gli impianti di risalita restino chiusi per guasti e/o per la necessità di eseguire interventi di manutenzione
- i) gli avvisi di variazione delle tariffe
- j) le eventuali giornate e/o orari riservati agli sci club o alle competizioni agonistiche
- k) le eventuali convenzioni con i servizi turistici presenti nel territorio
- l) le eventuali convenzioni con gli impianti sportivi del territorio
- m) i reclami dell'utenza e le risposte fornite dal concessionario
- n) una utenza telefonica sempre attiva
- o) un indirizzo email ed un indirizzo PEC
- p) il nominativo del direttore di stazione, del direttore di esercizio degli impianti a fune, del capo servizio, dei macchinisti e degli agenti in servizio.

Nel sito web deve essere attiva la funzione di acquisto di biglietti e abbonamenti con sistemi di pagamento elettronici.

2. È vietata l'affissione di cartelli e la proiezione di immagini pubblicitarie all'interno dei rifugi.

Articolo 11 - Apertura degli impianti e dei rifugi

1. Il concessionario deve tenere aperti gli impianti di risalita durante la stagione invernale in conformità a quanto offerto in sede di gara e comunque almeno dal 4 dicembre fino al 31 marzo o alle festività pasquali se successive, salvo condizioni meteorologiche incompatibili con la pratica dello sci.
2. Il concessionario deve tenere aperti almeno 2 impianti di risalita durante la stagione estiva in conformità a quanto offerto in sede di gara e comunque almeno nei giorni di sabato e domenica dal 20 giugno al 20 luglio e tutti i giorni della settimana quantomeno dal 20 luglio al 31 agosto di ogni anno.
3. Il concessionario deve tenere aperti i rifugi quantomeno nei giorni di funzionamento degli impianti di risalita indicati nei precedenti commi 1 e 2. Il concessionario ha facoltà di tenere aperto un solo rifugio durante la stagione estiva.
4. Il concessionario deve attivare gli impianti di innevamento artificiale almeno dal 15 dicembre al 31 marzo ogni qualvolta la temperatura e l'umidità relativa siano adeguate; a tal fine il concessionario deve attivare apposite stazioni meteorologiche almeno presso 2 stazioni di valle e 2 stazioni di monte.

5. Almeno 10 giorni prima dell'apertura degli impianti, il concessionario comunica al concedente il nominativo del caposervizio, dei macchinisti e degli agenti e provvede a pubblicare tali informazioni sul sito della stazione sciistica.

Articolo 12 - Clausola sociale

1. Il concessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori subordinati i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

2. Il concessionario è tenuto a proporre ai lavoratori dipendenti dell'operatore economico uscente, il passaggio diretto alle proprie dipendenze, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

Articolo 13 – Cessione del contratto - subaffidamenti

1. Il concessionario non può cedere il contratto a terzi.

2. Il concedente si riserva di cedere il presente contratto ad altro ente pubblico il quale subentrerà in tutte le obbligazioni attive e passive a decorrere dalla data dell'atto di cessione. La cessione del contratto è opponibile al concessionario dal giorno in cui riceverà la relativa comunicazione.

3. Il concessionario può affidare a terzi solamente le attività di manutenzione degli impianti di risalita, di manutenzione edile, di manutenzione degli impianti a servizio degli edifici, di sfalcio e taglio della vegetazione, di ristorazione, di gestione dei rifugi, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di spalatura neve e salatura strade. Il concessionario è tenuto a comunicare al concedente i predetti subaffidamenti, trasmettendo altresì la copia del relativo contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

4. Il concedente si riserva di vietare l'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti di risalita che il concessionario abbia affidato ad impresa priva di specifica qualificazione.

Articolo 14 - Vigilanza da parte del concedente

1. Il concedente vigila sul rispetto delle pattuizioni di cui al presente contratto attraverso le persone indicate nell'articolo 1, comma 2. A queste persone è consentito:

- a) l'accesso agli immobili oggetto di concessione ogni qualvolta sia ritenuto necessario e previa comunicazione al concessionario
- b) l'accesso agli impianti di risalita per verificare lo stato di manutenzione e
- b) la richiesta di chiarimenti e/o informazioni sul regolare svolgimento delle attività di manutenzione.

2. Il registro delle manutenzioni deve essere sempre aggiornato e accessibile al concedente.

3. Il concedente ha facoltà di incaricare tecnici e/o imprese specializzate al fine di compiere accertamenti, perizie e/o verifiche sul corretto uso e manutenzione dei beni oggetto di concessione; i suddetti soggetti sono equiparati ai soggetti indicati nel comma 1. Il concessionario può assistere alle operazioni compiute dai predetti soggetti.

4. Il concedente ove riscontri delle difformità rispetto all'offerta presentata in sede di gara, lo comunica al concessionario intimandogli di adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni. In mancanza di adempimento o di parziale adempimento entro il suddetto termine, il concedente potrà escutere l'intera garanzia definitiva e, in caso di recidiva, dichiarare la risoluzione del contratto.

Articolo 15 – Garanzie e coperture assicurative

1. Il concessionario, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha costituito la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, in data _____ di importo pari a € 451.702,98 (quattrocentocinquantunomilasettecentodieci/98). Qualora durante il periodo di validità del contratto la garanzia definitiva dovesse risultare diminuita, il concessionario dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione, il concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ed escutere la garanzia per l'intero ammontare della somma garantita. La garanzia resta valida per 6 mesi successivi alla conclusione o alla risoluzione del presente contratto e può essere escussa per qualunque inadempimento del presente contratto, nonché per il risarcimento dei danni causati al concedente e per il pagamento in via sostitutiva di retribuzioni o contributi dovuti al personale dipendente.

2. Il concessionario in data _____2020 ha stipulato con _____ la polizza assicurativa n. _____, ad esclusivo beneficio del concedente, valida per l'intera durata del contratto che copra i danni:

- a) subiti dal concedente a causa del danneggiamento totale o parziale dei beni mobili e immobili oggetto di concessione e
- b) subiti da terzi.

3. Il capitale assicurato della polizza di cui al comma 2 deve essere almeno pari a:

€10.000.000,00 per anno e

€6.000.000,00 per ciascun sinistro per i danni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. La garanzia di cui al comma 2 decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa alla data di restituzione dei beni mobili e immobili al concedente. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici incaricate dal concessionario.

5. Il concessionario è tenuto a consegnare al concedente la quietanza di pagamento della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infra annuale. La mancata consegna delle predette quietanze, legittima il concedente a vietare l'apertura degli impianti di risalita e, qualora il ritardo

nella consegna delle quietanze superi i 30 giorni, a dichiarare la risoluzione del contratto.

6. Il concessionario ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per il risarcimento dei danni causati ai beni mobili e immobili oggetto di concessione da manomissioni e/o atti vandalici del proprio personale o di terzi; il concessionario è responsabile dei predetti danni anche se non ha stipulato la relativa polizza assicurativa.

Articolo 16 – Migliorie in corso di contratto

1. Il concessionario ha facoltà di acquistare ulteriori beni mobili, oltre a quelli oggetto di concessione, che ritenga utili per la gestione della stazione sciistica. In tal caso il concessionario deve

- a) informare il concedente dell'avvenuto acquisto
- b) documentare la relativa spesa, dichiarando se abbia ricevuto contributi pubblici o privati ed il relativo ammontare.

2. Il concedente ha facoltà di trattenere tali beni, riconoscendo al concessionario il valore residuo del bene determinato detraendo dal costo di acquisto gli eventuali contributi ricevuti e le quote di ammortamento relative al periodo di utilizzo; a tal fine si assume la durata dell'ammortamento così come determinata dalle norme fiscali.

Articolo 17 - Restituzione dei beni al concedente

1. Al termine della durata del contratto, il concessionario restituisce al concedente tutti i beni mobili e immobili ricevuti nonché quelli sostituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e quelli di cui all'articolo 16, comma 2, documentando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti. La restituzione dei beni viene verbalizzata in contraddittorio con il concessionario. Il concessionario provvede

- a) a riparare ogni guasto che sia riscontrato in sede di restituzione dei beni; qualora non vi provveda, il concedente provvederà alla riparazione addebitando al concessionario la spesa sostenuta maggiorata del 20% e
- b) a rimuovere i propri beni che si trovino all'interno degli immobili oggetto di concessione; qualora non vi provveda, il concedente provvederà allo smaltimento in discarica addebitando al concessionario la spesa sostenuta maggiorata del 20%.

4. Il concedente ha facoltà di escutere la garanzia definitiva qualora il concessionario sia inadempiente rispetto all'obbligo indicato nel comma precedente.

5. Il concessionario ha facoltà di cedere al nuovo concessionario gli ulteriori beni, diversi da quelli oggetto di concessione, acquistati dopo la stipulazione del presente contratto e strumentali alla gestione della stazione sciistica. Il corrispettivo di tali beni è determinato, sottraendo dal costo documentato di acquisito, l'eventuale contributo pubblico e il valore residuo non ammortizzato; qualora manchi la documentazione dimostrativa della corretta manutenzione di tali beni, il corrispettivo è ulteriormente ridotto del 25%. L'esercizio di tale facoltà è riportato nel verbale di cui al comma 1.

Articolo 18 - Personale impiegato dal concessionario

1. Il concessionario impiega, per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale in numero e con qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare adempimento del contratto, soprattutto con riferimento alle disposizioni delle normative vigenti in materia di esercizio di impianti a fune.

2. Il concessionario comunica al concedente, entro il 1 giugno ed entro il 1 dicembre di ogni anno l'elenco

-) degli assistenti tecnici, dei macchinisti e degli agenti nonché
-) delle persone incaricate della gestione delle emergenze sanitarie ed antincendio.

Unitamente a tale comunicazione, il concessionario allega la documentazione dimostrativa dei corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti dal personale.

3. Il concessionario comunica al concedente, entro i medesimi termini del comma precedente, l'elenco delle persone che hanno eseguito la prova di evacuazione dagli impianti di risalita.

4. Il concessionario, relativamente al personale impiegato:

- a) è tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti;
- b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. m.i.;
- c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;
- d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali da parte del personale impiegato;
- e) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Amministrazione;

5. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il personale impiegato dal concessionario.

6. Nel corso della validità del presente contratto, il concedente potrà, qualora venga a conoscenza del mancato pagamento del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, informare gli organi ispettivi affinché compiano gli opportuni accertamenti ed escutere la garanzia definitiva per provvedere al pagamento delle somme non versate ai lavoratori.

Articolo 19 - Società di progetto

1. Il concessionario, può costituire una società di progetto finalizzata all'adempimento del presente contratto. Il capitale sociale della società deve

essere almeno pari a € 500.000,00. La società subentra nella posizione di contraente/concessionario e ciò non costituisce cessione di contratto.

2. Le parti espressamente convengono che il concessionario potrà trasformare la società di progetto e che la stessa potrà fondersi con altre società o essere incorporata da altre società; ogni trasformazione della società di progetto non è opponibile al concedente se non sia stata preventivamente comunicata al concedente.

3. Le quote della società di progetto sono liberamente trasferibili anche a terzi, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti di partecipazione alla gara sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il corretto adempimento degli obblighi del concessionario sino alla conclusione del rapporto contrattuale. Ogni trasferimento delle quote della società di progetto deve essere comunicato al concedente.

4. Il concedente autorizza la costituzione di pegno sulle azioni della società di progetto a condizione che il pegno sia costituito esclusivamente in favore dei soggetti finanziatori.

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, la disciplina della società di progetto è quella prevista dagli articoli 184-186 D.Lgs.50/2016, nel testo vigente alla data di stipulazione del presente contratto.

Articolo 20 – Rendicontazione annuale

1. Il concessionario trasmette al concedente entro il 31 maggio il rendiconto della stagione invernale ed entro il 31 ottobre il rendiconto della stagione estiva. Il rendiconto deve riportare le spese e i ricavi analiticamente individuate.

2. Qualora il concessionario sia una società che svolge altre attività, il rendiconto deve risultare da una contabilità separata relativa alla sola esecuzione del presente contratto.

3. Il concedente ha facoltà di richiedere i documenti contabili dimostrativi di costi o ricavi indicati nel rendiconto.

Articolo 21 - Penali

1. Il concedente può applicare una penale

- a) di € 500,00/giorno per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a)
- b) di € 1.000,00/giorno per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c), all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), i), p) e all'articolo 11
- c) di € 10.000,00/anno solare o frazione di anno superiore a 180 giorni per la violazione della prescrizione di cui all'articolo 5, comma 5, lettere d) e della prescrizione dell'articolo 6, comma 1, lettere c), d)
- d) di € 5.000,00 per la violazione della prescrizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere k), l) o j) e all'articolo 14, comma 2

- e) di € 2.000,00/giorno per la violazione della prescrizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere r), u), v), w), e x) e per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 10
 - f) di €10.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 20.
2. Gli importi delle penali sono aumentati fino al 50% in caso di recidiva.
 3. Le penali vengono applicate previa contestazione dell'addebito ed esame delle eventuali controdeduzioni del concessionario.
 4. Qualora il concessionario non provveda spontaneamente al pagamento della penale irrogata, il concedente ha facoltà di escutere la garanzia definitiva.

Articolo 22 – Prescrizioni minime di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le vigenti disposizioni e ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei propri lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione.
2. Qualora durante la validità del presente contratto, il concessionario intenda eseguire lavori edili o di ingegneria civile, è tenuto ad applicare le disposizioni del titolo IV D.Lgs.81/2008 assumendo la qualificazione di committente dei lavori.
3. Nella esecuzione del presente contratto, non sono previste interferenze tra i lavoratori del concedente e i lavoratori del concessionario; tuttavia, qualora tale situazione dovesse verificarsi, il concedente e il concessionario collaboreranno alla corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs.81/2008, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 23 - Risoluzione per inadempimento del concessionario

1. Il concedente può disporre la risoluzione anticipata del presente contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni, nei casi previsti dall'articolo 108 D.Lgs.50/2016 nonché nei casi di:
 - a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
 - b) sopravvenienza a carico del concessionario di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016;
 - c) reiterata violazione degli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto
 - e) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010
 - f) applicazione di penali in misura pari o superiore al 10 % del canone concessorio pagato nell'annualità precedente
 - g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 15, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del concedente.

3. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.176, commi 8 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 24 - Obblighi di tracciabilità

1. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L.13/8/2010, n.136 e s.m.

2. Ai fini dell'adempimento delle disposizioni degli articoli 3 e 6 della L.13/8/2010, n.136 il concessionario dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

Banca , agenzia via
città, conto corrente n.IBAN
; su tale conto sono delegate ad operare le
 seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

Banca , agenzia via
città, conto corrente n.IBAN
; su tale conto sono delegate ad operare le
 seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

3. Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il CIG è

Articolo 25 - controversie

1. Tutte le controversie relative alla interpretazione o esecuzione del presente contratto saranno risolte prioritariamente mediante accordo bonario di cui all'articolo 206 D.Lgs.50/2016.

2. Tutte le controversie relative alla interpretazione o esecuzione del presente contratto che non siano risolte accordo bonario di cui all'articolo 206 D.Lgs.50/2016 sono devolute all'Autorità giudiziaria competente. Il foro competente è quello ove ha sede il concedente.

3. Il concedente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e i propri lavoratori subordinati e/o i propri fornitori e/o i propri subappaltatori, quale che sia la ragione della controversia.

Articolo 26 - Normativa applicabile

1. Le parti riconoscono che la disciplina del presente rapporto contrattuale è integrata, per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, dalle seguenti disposizioni:

L.R. 10/1/1995, n.1 e s.m.

D.M. 15/3/1982 n. 706

Legge 13/6/1907 n. 403: Impianto di vie funicolari aeree.

R.D. 25/8/1908, n. 829: Regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, numero 403, sull'impianto di vie funicolari aeree per il trasporto delle merci.

D.P.R. 11/7/1980, n. 753: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

D.M. 15/3/1982 n. 706

D.M. 4/8/1998 n. 400: "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone".

D.Lgs. 12/6/2003, n. 210 "Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/2/2011

Decreto dirigenziale 16/11/2012 n. 337 - Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

D.M. 17/9/2014 n. 288: Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico.

D.M. 1/12/2015 n. 203: Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

D.D. 18/5/2016, n. 144: Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi

Decreto 11/5/2017 Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone

D.Dirett. 29/5/2019, n. 189 Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto.

Articolo 27 - Documenti facente parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati, i seguenti documenti che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare senza riserve:

- a) l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dal concessionario in sede di gara
- b) la garanzia definitiva emessa mediante polizza assicurativa/fideiussoria emessa da in data/2020 per l'importo di €

Articolo 28 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse di stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico del concessionario.

Allegati

- 1) Elenco degli impianti di risalita
- 2) Elenco dei beni immobili e mobili funzionali alla gestione degli impianti di risalita

Allegato 1 – Impianti di risalita e locali di servizio

1.1. Impianti di risalita

1. Seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli **LM22 CAVONE – ROCCE**

Costruttore/anno	Nascivera 1983/1984
stazione motrice – tenditrice (contrappeso) di valle – quota	1.439,50 m s.l.m.
stazione di rinvio di monte – quota	1.730,30 m s.l.m.
Dislivello	290,80 m
Lunghezza orizzontale	807,65 m
Lunghezza sviluppata	873,15 m

2. Seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli **LM25 MINI CAMPO SCUOLA**

Costruttore/anno	Doppelmayr Italia srl 1989
stazione motrice di valle – quota	1.460,05 m s.l.m.
stazione di rinvio tenditrice (cilindro idraulico) di monte – quota	1.504,05 m s.l.m.
Dislivello	44,00 m
Lunghezza orizzontale	248,50 m
Lunghezza sviluppata	253,09 m

3. Seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli **LM28 CORNO ALLE SCALE**

Costruttore/anno	Agudio Poma srl 1992
stazione motrice di valle – quota	1.728,70 m s.l.m.
stazione di rinvio tenditrice (cilindro idraulico) di monte – quota	1.938,50 m s.l.m.
Dislivello	209,80 m
Lunghezza orizzontale	916,00 m
Lunghezza sviluppata	941,67 m

4. Seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli **LM31 DIRETTISSIMA**

Costruttore/anno	Leitner spa 1999
stazione motrice tenditrice (cilindro idraulico) di valle – quota	1.469,60 m s.l.m.
stazione motrice di monte – quota	1.687,10 m s.l.m.
Dislivello	217,50 m
Lunghezza orizzontale	903,38 m
Lunghezza sviluppata	936,83 m

5. Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo dei veicoli **LC04 PIAN PATTANE - ROCCE**

Costruttore/anno	Doppelmayr Italia srl 2006
stazione di rinvio tenditrice (cilindro idraulico) di valle – quota	1.418,60 m s.l.m.
stazione motrice di monte – quota	1.728,00 m s.l.m.
Dislivello	309,40
Lunghezza orizzontale	1045,90 m
Lunghezza sviluppata	1096,05 m

6. Sciovia a f. a. **LS125 CUPOLINO II°** (scadenza vita tecnica anno 2017)¹

Costruttore/anno	Leitner spa 1986
stazione motrice tenditrice (contrappeso) di valle – quota	1.644,30 m s.l.m.
stazione di rinvio di monte – quota	1.820,53 m s.l.m.
Dislivello	176,43 m
Lunghezza orizzontale	614,11 m
Lunghezza sviluppata	644,82 m

1.2. Locali di servizio

I locali di servizio degli impianti di risalita sono individuati come segue:

1) Seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli **LM22 CAVONE – ROCCE**

- a) locale biglietteria e servizi igienici, ubicati in prossimità dell'impianto, Località Cavone;

¹ L'esercizio pubblico della sciovia interprovinciale "CUPOLINO 2" risulta attualmente cessato in quanto in data 30/4/2017 è scaduta la vita tecnica dell'impianto. Per l'eventuale proseguimento della vita tecnica, l'impianto dovrà essere sottoposto alla Revisione Generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la futura apertura al pubblico esercizio.

- b) locale di manovra posto a valle dell'impianto seggiovia, Località Cavone;
- c) locale di manovra posto a monte dell'impianto, Località Le Rocce;
- d) locale ricovero battipista + magazzino ubicati in prossimità dell'impianto ex sciovia le Rocce, in località Cavone;
- e) locale radio partenza in prossimità dell'impianto ex sciovia le Rocce, in località Cavone;
- f) fabbricato sala pompe innevamento + cabina trasformazione Enel, in Loc. Cavone;
- g) n. 2 fabbricati uso cabina cronometraggio, in loc. Tana della Cavalla;
- h) locale uso officina e deposito in loc. Tana della Cavalla;
- i) locale seminterrato a monte, loc. Le Rocce;

2) Seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli **LM25 MINI CAMPO SCUOLA**

- a) (2.a) locale servizi igienici, ubicati in prossimità dell'impianto, Località La Polla;
- b) locale di manovra posto a valle dell'impianto seggiovia, Località La Polla;
- c) locale di manovra posto a monte dell'impianto, Località La Polla;
- d) 1 Locale ricovero battipista + magazzino ubicati in prossimità dell'impianto LM25 MINI CAMPO SCUOLA in loc. La Polla;
- e) fabbricato uso cabina Enel in loc. La Polla;
- f) fabbricato uso cabina cronometraggio, in loc. La Polla;
- g) fabbricato uso locale pompe, in loc. La Polla;

3) Seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli **LM28 CORNO ALLE SCALE**

- a) locale servizi igienici, ubicati in prossimità dell'impianto, Località Le Rocce;
- b) locale di manovra posto a valle dell'impianto seggiovia, Località LeRocce;
- c) locale di manovra posto a monte dell'impianto, Località Le Rocce;

4) Seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli **LM31 DIRETTISSIMA**

- a) locale servizi igienici, ubicati in prossimità dell'impianto, Località La Polla;
- b) locale di manovra posto a valle dell'impianto seggiovia, Località La Polla;

- c) locale di manovra posto a monte dell'impianto, Località Lago Scaffaiolo;
 - d) locale seminterrato a monte;
- 5) Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo dei veicoli **LC04 PIAN PATTANE – ROCCE**
- a) locale biglietteria e servizi igienici, ubicati in prossimità dell'impianto, Località Pian di Pattane;
 - b) locale di manovra posto a valle dell'impianto seggiovia, Località Pian di Pattane;
 - c) locale di manovra posto a monte dell'impianto, Località Le Rocce;
 - d) locale ricovero battipista + magazzino ubicati in prossimità dell'impianto LC04 PIAN PATTANE – ROCCE in loc. Pian di Pattane;
 - e) locale interrato a monte;
- 6) Sciovia a f. a. **LS125 CUPOLINO II°**²
- a) locale biglietteria e servizi igienici, ubicati in prossimità dell'impianto, Località Le Malghe;
 - b) locale di manovra posto a valle dell'impianto seggiovia, Località Le Malghe;
 - c) locale di manovra posto a monte dell'impianto, Località Monte Cupolino;
 - d) fabbricato uso locale pompe in Loc. Le Malghe;
 - e) locale magazzino gruppo elettrogeno a valle;

² L'esercizio pubblico della sciovia interprovinciale "CUPOLINO 2" risulta attualmente cessato in quanto in data 30/4/2017 è scaduta la vita tecnica dell'impianto. Per l'eventuale proseguimento della vita tecnica, l'impianto dovrà essere sottoposto alla Revisione Generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la futura apertura al pubblico esercizio.

Allegato 2 – Elenco dei beni immobili e mobili funzionali alla gestione degli impianti di risalita

1. Rifugio Le Rocce

L'edificio si trova nel comprensorio dell'Area Protetta del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO) in località "Rocce". Si accede dalla S.P. "del Cavone" e proseguendo per la pista forestale omonima "delle Rocce" verso Punta Santa Sofia.

L'edificio è servito da:

-) Allacciamento fonte per approvvigionamento idrico dotato di potabilizzatore
-) Enel per fornitura energia elettrica
-) Fognatura con fossa Imhoff, degrassatore e filtro anaerobico
-) Riscaldamento tramite caldaia a pellet e legna
-) Bomboloni di GPL non interrati per funzionamento cucina e caldaia murale

2. Rifugio Le Malghe

L'edificio si trova nel comprensorio dell'Area Protetta del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO) in località "Le Malghe di Baggioledo". Si accede dalla S.P. "del Cavone" e proseguendo per la pista forestale oltrepassando il Centro Servizi degli impianti da sci del Corno in località Polla.

Rifugio edificato negli anni '60 a pianta regolare con 1 piano fuori terra e sottotetto. Dimensioni di circa 150 metri quadrati complessivi. Realizzato in muratura e coperto in legname e rivestito recentemente con lamiera smaltata. Al piano terra è adibito a ristorante bar mentre al piano primo risulta adibito a magazzino. È dotato inoltre di servizi igienici.

L'edificio è servito da:

-) Allacciamento fonte per approvvigionamento idrico dotata di potabilizzatore
-) Enel per fornitura energia elettrica
-) Fognatura con fossa Imhoff, degrassatore e filtro anaerobico
-) Riscaldamento tramite caldaia a pellet e legna
-) Bombole GPL per funzionamento cucina (riposte in vano esterno edificio)

3. Centro servizi

L'edificio si trova nel comprensorio dell'Area Protetta del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO) in località "Polla".

Si accede dalla S.P. "del Cavone" sino al termine della strada.

Edificato negli anni '70 ma interamente ricostruito nel piano fuori terra in legname nell'anno 2015. L'edificio è a pianta regolare con 1 piano fuori terra e una parte semi-interrata. Dimensioni di oltre 300 metri quadrati complessivi. Realizzato in muratura di cemento armato per la parte semiinterrata adibita a magazzino e garage (gatti delle nevi, motoslitte e attrezzatura varia) e in legname la parte adibita a centro servizi per i gestori degli impianti da sci con biglietteria e altri locali dati a C.C., C.F.S. e C.R.I.

In buono stato di conservazione. E' servito dai seguenti impianti:

- Allacciamento acquedotto per approvvigionamento.
- Enel per fornitura energia elettrica
- Scarico in pubblica fognatura.
- Riscaldamento tramite caldaia a GPL.

4. Beni mobili

- 1) n. 1 generatore di neve M18 mod. 2006 SKM1806
- 2) n. 2 generatore di neve M18 mod. 2007 SKM18A07
- 3) n. 5 generatore di neve a ventola 2006 SUFAG Compact/SE Eco
- 4) n. 1 generatore di neve a ventola 2007 SUFAG Compact/SE Eco
- 5) n. 1 generatore di neve a ventola 2008 SUFAG ARECO Nimbus
- 6) n. 3 generatore di neve a ventola 2003 SUFAG Junior automatic
- 7) n. 1 battipista HUSKY n. telaio HU10848